



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DOMUS ROMANA LUCCA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "DOMUS ROMANA LUCCA" è costituita con Atto Costitutivo del 16.06.2012, ai sensi del codice civile e della L383/2000, è regolata dal presente Statuto nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Lucca alla via Cesare Battisti n.15. Il domicilio legale degli Associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

Articolo 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopi di lucro, è apartitica, aconfessionale e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e della comunità.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione, dispone in esclusiva come fulcro delle proprie attività la unicità del Sito Archeologico della Domus Romana Lucca "Casa del Fanciullo sul Delfino".

I Soci con il condiviso principio che la conoscenza della storia e dell'arte non debba restare sapere di pochi ma diventi patrimonio comune e fonte di progresso per l'intera società, intendono dare vita ad un'azione di impegno civico ove la Domus Romana possa essere il punto di riferimento e assumere un ruolo motore come fattore di sviluppo sociale, culturale, economico.

La missione statutaria prevede le seguenti primarie finalità:

A. Sviluppo e solidarietà sociale con creazione anche di nuove opportunità di lavoro attraverso l'arte, la cultura e la valorizzazione delle risorse umane e ambientali del territorio.

B. Contribuire alla promozione e consolidamento di un costante e costruttivo rapporto tra la società civile e le istituzioni.

C. Coinvolgere i cittadini di ogni ceto sociale e di ogni etnia attraverso un moderno modello operativo, interattivo e interdisciplinare al fine di stimolare la diretta partecipazione nell'ambito di un innovativo sistema per la diffusione e la internazionalizzazione della cultura.

D. Favorire possibilità di inserimento, aggregazione, socializzazione e formazione per tutti, in modo particolare per i giovani e le persone anziane.

Per il perseguimento di tali finalità saranno svolte attività di studio, di divulgazione, informazione e formazione di ogni tipo; in modo particolare saranno poste in essere azioni per:

a) favorire lo sviluppo del sapere tra gli associati, promuovere lo scambio delle reciproche esperienze e idee, porre in essere iniziative destinate all'approfondimento e divulgazione delle tematiche statutarie, trattate non solo in chiave storico-culturale ma anche come fattori di progresso;

b) organizzare e promuovere tavole rotonde, convegni, concorsi, premiazioni, seminari, dibattiti, borse di studio, opere musicali, mostre, rassegne di film e documentari;

c) tenere corsi di formazione e di aggiornamento per preparare persone esperte in grado di operare per lo sviluppo sociale;

d) costituire un centro di documentazione e una biblioteca come punto di riferimento per cittadini, aziende, imprese, scuole, enti pubblici e privati;

- e)** sostenere ogni positiva esperienza socio-culturale locale e internazionale, con disponibilità all'interazione per favorire la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed ambientale del territorio;
 - f)** favorire gli scambi culturali internazionali e incrementare l'attrazione turistica;
 - g)** coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;
 - h)** collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
 - i)** collaborare con i mezzi mediatici, pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici, realizzare filmati, preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'accrescimento sociale;
 - l)** partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi, fiere e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità territoriali e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento personale e di sviluppo socio-economico;
 - m)** stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - n)** accedere, ove lo si ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici e privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 - o)** esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, avvalendosi anche della professionalità dei Soci, attività di natura commerciale per autofinanziamento, con l'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.
- Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo 4 - FINALITA'

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni e/o Enti, pubblici e/o privati, nazionali e/o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Articolo 5 - AUTONOMIA DI GESTIONE

L'Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria e intellettuale rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.

Articolo 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione stessa, dalle quote versate dai Soci, da qualsiasi provento derivante dall'attività svolta dall'Associazione stessa.

Articolo 7 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti gli uomini e le donne che accettano tutti gli articoli del presente Statuto, che condividono gli scopi dell'Associazione e sono disposti ad impegnarsi per il raggiungimento degli stessi.

Possono inoltre farne parte Enti pubblici e privati, aziende, associazioni, circoli, comitati aventi attività e scopi affini ed assimilati a quelli dell'Associazione e che, all'atto dell'ammissione, accettino le condizioni contenute nel presente Statuto e ogni altra decisione assunta dagli Organi sociali. Gli Enti Pubblici e privati, che in qualità di soci entrino a far parte dell'Associazione, possono essere rappresentati dal presidente, dal dirigente, dal sindaco o altra persona specificamente delegata. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il numero dei Soci è illimitato, non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci sono classificati in quattro distinte categorie:

Soci Fondatori : coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e il cui nome è riportato tra i Soci fondatori nell'atto costitutivo.

Soci Ordinari : quanti aderiscono all'Associazione successivamente alla sua fondazione.

Soci Sostenitori : soggetti e/o Enti e/o Istituzioni, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'Associazione con significativi apporti morali e/o materiali.

Soci Onorari : persone e Enti pubblici e privati con meriti per l'opera svolta nell'ambito di attività sociali, culturali, umanitarie e per l'impegno teso a contribuire allo sviluppo della missione statutaria della Domus Romana Lucca.

7.A Modalità di attribuzione della qualifica di Socio Onorario :

a) La qualifica di Socio Onorario viene attribuita con deliberazione del Consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio. La qualifica di Socio Onorario può non avere scadenza annuale.

b) Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulla durata (annuale o pluriennale) della qualifica.

c) Alla deliberazione fa seguito una comunicazione scritta dal Presidente dell'Associazione al destinatario dell'attribuzione.

d) Il destinatario comunica l'accettazione della qualifica e dichiara di essere a conoscenza e di accettare lo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra Soci ordinari ed altre categorie di Soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente gratuite a titolo di volontariato. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 8 - DIRITTI e OBBLIGHI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di :

- a) eleggere il Presidente
- b) eleggere il Consiglio Direttivo
- c) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- d) approvare il bilancio consuntivo annuale ed il rendiconto predisposto dal Direttivo
- e) approvare il programma annuale dell'Associazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, può anche essere convocata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o quando lo richiede almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno 10 giorni, mediante lettera, da inviare per posta ordinaria o via fax o via telematica, ai singoli associati o con avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente che ha il compito di: nominare un Segretario, leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota annuale. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 membri (il Presidente e due Consiglieri), eletti dall'Assemblea generale, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Durante il mandato, in caso di recesso anticipato di uno o più membri, il Consiglio Direttivo coopterà tra i Soci altri membri in sostituzione; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del medesimo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

In particolare:

a) nella sua prima riunione designa nel suo ambito il Vicipresidente, nomina il Segretario-Tesoriere tra i Soci ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori deleghe e incarichi ritenuti necessari;

b) indica i ruoli specifici di responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;

- c) delibera la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e ne definisce l'ordine del giorno;
- d) organizza le Commissioni di lavoro dell'Associazione;
- e) predispone, in accordo con il Presidente, i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- f) definisce l'entità delle quote associative annuali;
- g) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- h) dà parere su ogni altro argomento sottoposto a suo esame dal Presidente;
- i) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- j) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci e l'esclusione dalla qualifica di socio;
- k) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a progetti di Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private in conformità con le finalità contenute nel presente statuto, designandone i rappresentanti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano 2 componenti del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio avviene in forma scritta, trasmessa anche per via fax e telematica, con un preavviso di almeno 5 giorni. Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo, le funzioni di verbalizzatore saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario verbalizzatore. In sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea nomina il primo Consiglio direttivo che è così composto : Giuseppe Bulleri – presidente, Maria Grazia Masini e Simona Velardi – consiglieri.

Articolo 12 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche fra gli Associati, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il primo Presidente Onorario verrà nominato dai Soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

Articolo 14 - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra non soci. Conserva gli atti dell'Associazione, redige i verbali dell'assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.

Articolo 15 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti
- b) sovvenzioni e contributi persone e/o enti pubblici e/o privati, nazionali e/o esteri
- c) entrate derivanti da convenzioni
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali

- e) entrate derivanti dallo svolgimento dell'oggetto sociale
- f) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 18 - SCIoglimento ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa e che verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle normative vigenti in materia.

Lucca, 16 Giugno 2012

Il Presidente
Dr. Giuseppe Bulleri